

(N. 372)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**
(PACCIARDI)

di concerto col **Presidente del Consiglio dei Ministri**
Ministro *ad interim* dell'Africa Italiana
(DE GASPERI)

col **Ministro degli Affari esteri**
(SFORZA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**
(GRASSI)

e col **Ministro del Tesoro**
(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1949

Facoltà del Ministro della difesa di avvalersi delle Commissioni temporanee di cui all'articolo 21 del Testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 21 del Testo unico sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772, dà facoltà al Ministro della difesa di ordinare in tempo di guerra o in contingenze straordinarie che le operazioni di leva siano compiute da Commissioni temporanee, anzichè dalle Commissioni mobili di leva e dai consigli di leva.

Il decreto legislativo luogotenenziale n. 772, che determina tassativamente la composizione delle Commissioni mobili di leva e dei consigli di leva, la cui presidenza deve essere affidata a commissari di leva, ha lasciato alla Amministrazione la facoltà di stabilire a seconda delle esigenze la composizione delle Commissioni temporanee.

L'Amministrazione dell'Esercito, data la situazione deficitaria esistente nel ruolo dei commissari di leva, si è avvalsa di detta facoltà

per tutto il periodo della guerra, fino alle operazioni di chiamata alla leva della classe 1926, affidando peraltro la presidenza delle Commissioni temporanee, nel maggior numero dei casi, ad ufficiali in servizio permanente incaricati delle funzioni dei commissari di leva.

Nel maggio 1947, in occasione della chiamata alla leva dei giovani della classe 1927, perdurando la suddetta situazione deficitaria nel ruolo dei commissari di leva, si ritenne di disporre che, pur essendo cessato fin dal 15 aprile 1946 lo stato di guerra, le operazioni di leva fossero ancora effettuate a mezzo di Commissioni temporanee; ciò in quanto si ravvisò nello stato armistiziale allora vigente una « contingenza straordinaria ».

Senonchè, non essendosi potuto nel frattempo colmare le deficienze esistenti nel ripetuto ruolo dei commissari di leva, nè è prevedibile che ciò possa essere fatto entro un breve periodo di tempo, essendo ancora allo studio la nuova organizzazione territoriale degli enti preposti al reclutamento, la stessa Amministrazione dell'Esercito si è trovata nella necessità di dover affidare le operazioni di leva alle Commissioni temporanee anche dopo la

entrata in vigore del Trattato di pace e conseguente cessazione del periodo armistiziale.

Nella considerazione, però, che l'uso della facoltà di cui al predetto decreto legislativo luogotenenziale n. 772 potrebbe essere ritenuto non legittimo una volta cessato il periodo armistiziale identificabile come « contingenza straordinaria », si ritiene opportuna l'emana-zione di una norma legislativa la quale, a datare dall'entrata in vigore del Trattato di pace (16 settembre 1947), conferisca legittimità all'operato dell'Amministrazione nei sensi sopra cennati.

Tale opportunità è stata riconosciuta anche dal Consiglio di Stato, al quale la questione è stata prospettata per averne parere.

Si è predisposto in conseguenza l'unito disegno di legge con il quale viene autorizzato il Ministro della difesa ad avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772, fino al compimento delle operazioni della leva sulla classe 1929, e ciò in quanto è da prevedere che prima della fine del 1949 non sarà possibile colmare le vacanze esistenti nel ruolo dei commissari di leva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Fino al compimento delle operazioni della leva militare di terra della classe 1929, il Ministro della difesa è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'articolo 21 del Testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 16 settembre 1947.